



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione dell' art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernente la disciplina della comunicazione istituzionale.

Nel corso dell'incontro tenutosi il 14 febbraio u.s. con codesti organismi, dedicato all'illustrazione delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di "par condicio" relativa alla campagna per le elezioni di Camera e Senato, emanate dall'Autorità con delibera n. 29/06/CSP, sono stati avanzati, con una certa frequenza, quesiti concernenti l'applicazione della norma recata dall'articolo 9 della legge 28/2000, alle trasmissioni diffuse dalle emittenti radiotelevisive private locali

Un primo quesito ha riguardato l'ambito soggettivo di applicazione della norma dianzi citata, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 313/2003 concernente l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiotelevisive locali.

Un secondo quesito ha riguardato la trasmissione, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, dei lavori degli organi consiliari delle amministrazioni locali - genere largamente diffuso tra questa tipologia di emittenza - e, in particolare, se tali programmi possano essere considerati o meno facenti parte della tipologia "comunicazione istituzionale".

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Circa il primo quesito, si evidenzia che la legge n. 313 del 2003, recante disposizioni per l'attuazione del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, prevede una serie di effetti che si producono a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni con il quale è stato emanato il codice di autoregolamentazione (decreto 8 aprile 2004). In sintesi, dal momento della predetta pubblicazione:

- a) sono abrogati interi commi, e soppresse singole parole, presenti nel testo della legge 28 del 2000;
- b) cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della legge 28/2000, ad eccezione degli artt. 4, commi 3 e 5, e 8 (art. 11-septies, significativamente intitolato "*Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali*").

Appare chiaro che il legislatore, differenziando le ipotesi di abrogazione da quelle di cessazione dell'efficacia, non ha inteso disporre l'abrogazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 28 del 2000, e che la locuzione utilizzata "*cessano di avere efficacia*", non equivale ad una abrogazione implicita, ma deve intendersi nel significato letterale di cessazione di efficacia, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive locali, delle disposizioni del Capo I della legge n. 28, che direttamente si rivolgevano alle predette emittenti e potevano formare oggetto di diversa disciplina in sede di codice di autoregolamentazione.

La norma di cui all'art. 9, comma 1, contenuta nel Capo I della legge 28/2000, secondo la quale dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, si rivolge, invece, direttamente alle amministrazioni pubbliche e non include nella propria sfera soggettiva di efficacia le emittenti radiotelevisive: di conseguenza, tale norma (che, si ripete, non è stata abrogata) continua a trovare piena e completa applicazione come in precedenza, dal momento che destinatarie del divieto sono le amministrazioni pubbliche e, pertanto, non forma materia suscettibile di essere disciplinata dal codice di autoregolamentazione.

Tale circostanza, pur escludendo l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali che dovessero trasmettere forme di comunicazione istituzionale vietata alle amministrazioni pubbliche, comporta il potere-dovere dell'Autorità di intervenire nei confronti dell'Amministrazione pubblica che ha violato il divieto. Nè appare preclusa la possibilità di porre in essere ulteriori interventi "riparatori" che si rendessero necessari allo scopo oggettivo di riequilibrare una situazione comunicativa turbata dal mancato rispetto del divieto di cui trattasi.

Pertanto, laddove codesti organismi ravvisino possibili violazioni del divieto di comunicazione istituzionale di cui al citato art. 9, comma 1 della legge 28/2000, nel corso delle trasmissioni diffuse dalle emittenti radiotelevisive private locali, gli stessi dovranno con immediatezza effettuare segnalazione all'Autorità, svolgendo gli eventuali atti di istruttoria sommaria, fermo restando che l'eventuale atto di contestazione rimane di competenza dell'Autorità.

Circa il quesito posto in merito alla diffusione, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, delle sedute degli organi consiliari delle amministrazioni locali, che potrebbero dar luogo a fattispecie di comunicazione istituzionale vietate dall'articolo 9, della legge n. 28/00, si osserva quanto segue.

Ai sensi della legge n. 150 del 2000, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle pubbliche amministrazioni e volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Secondo la citata legge, le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:


- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Pertanto, da un'approfondita analisi della disciplina applicabile non sembra che la trasmissione integrale delle sedute dell'organo consiliare delle amministrazioni locali rientri - in via generale - nella fattispecie di comunicazione istituzionale.

Resta inteso, peraltro, che la riproposizione integrale di tali sedute, integrando nei fatti una particolare ipotesi di programmazione informativa, non potrà sottrarsi al rispetto generale dei principi normativi di cui all'art. 11-quater della legge 28/2000, introdotto dalla legge 313/2003, e dell'art. 19 della delibera n. 29/06/CSP, che, nel disciplinare i programmi di informazione trasmessi dalla emittenti locali nel corso della campagna elettorale, prevede che nel corso di tutte le trasmissioni informative siano garantiti il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista e che, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Pertanto, nelle trasmissioni in questione, coerentemente con i citati principi, vanno obiettivamente rappresentate tutte le posizioni in seno all'organo consiliare, con completezza e parità di trattamento.

Si inviano cordiali saluti, facendo presente che gli uffici dell'Autorità preposti alla materia sono a disposizione per fornire ogni chiarimento o delucidazione che venisse richiesta al riguardo da codesti organi.


Il Direttore
Laura Aria